Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Giovedì, 16 agosto 1934 - Anno XII** — **Numero 191**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 191 DEL 16 AGOSTO 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Società elettrica bresciana, in Milano:** Obbligazioni 5,50 per cento sorteggiate nella 35ª estrazione del 16 luglio 1934-XII. — **Comune di Varese:** Obbligazioni dei prestiti municipali sorteggiate il 10 luglio 1934-XII. — **Comune di Lecco:** Obbligazioni del prestito civico, emissione 1932, sorteggiate il 14 luglio 1934-XII. — **Repubblica di San Marino:** Estrazioni del Prestito a premi. — **Compagnia imprese elettriche liguri (Cieli), in Genova:** Rimborso di obbligazioni della Società idroelettrica ligure. — **S. A. Banca industriale Trento, in liquidazione:** Obbligazioni sorteggiate nella 20ª estrazione del 21 luglio 1934-XII. — **Comune di Milano:** Obbligazioni del prestito ipotecario 5,50 % dell'Istituto per le case popolari sorteggiate il 2 luglio 1934-XII. — **Società anonima italiana Gio. Ansaldo & C., in liquidazione, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate nella 32ª estrazione del 16 luglio 1934-XII. — Obbligazioni sorteggiate nelle prime 31 estrazioni e non rimborsate al 10 luglio 1934-XII. — **Municipio di Napoli:** Elenco dei buoni della Città di Napoli sorteggiati dal 2 al 5 luglio 1934-XII. — **Comune di Lodi:** Obbligazioni del prestito civico di L. 6.000.000 sorteggiate nella 4ª estrazione del 23 giugno 1934-XII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 maggio 1934, n. 1298.

Equiparazione dell'Istituto delle sordomute « Filippo Smaldone », di Roma, alle scuole pubbliche elementari, ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto delle sordomute « Filippo Smaldone » di Roma, si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto delle sordomute « Filippo Smaldone » di Roma è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte delle fanciulle sordomute e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per le medesime, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 25. — GIAGHEDDU.

CONVENZIONE.

Fra i sottoscritti:

Conte comm. dott. Francesco Salimei, Regio provveditore agli studi di Roma, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale, e Maria Bolli (Suor Emilia) direttrice dell'Asilo infantile per sordomute « Filippo Smaldone » in Roma, si è convenuto quanto segue:

1° L'asilo infantile « Filippo Smaldone » si obbliga ad impartire l'insegnamento elementare sulla base dei programmi in vigore a non meno di 40 alunne.

2° Il Ministero dell'educazione nazionale riconosce come pubblica scuola per fanciulle sordomute l'Istituto « Filippo Smaldone » ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'educazione e l'istruzione delle piccole sordomute in esso accolte.

3° Il Ministero dell'educazione nazionale allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento, si obbliga ad un concorso di L. 20.000 (lire ventimila) annue ridotte del 12 %.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunziata da una delle parti, almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta inoltre stabilito che la convenzione andrà in vigore dalla data del Regio decreto col quale l'Asilo infantile per sordomute « Filippo Smaldone » sarà riconosciuto agli effetti scolastici.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo prevista dal 2° comma dell'art. 511 del regolamento approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Roma, addì 11 marzo 1934 - Anno XII

Il R. Provveditore agli studi: *Francesco Salimei.*

La direttrice dell'Asilo: *Bolli Maria (Suor Emilia).*

N. 19083 - Registrato a Roma il 13 marzo 1933-XI all'Ufficio atti privati, volume 397. Pagate lire dieci e centesimi dieci.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1299.

Trattamento di pensione agli impiegati del soppresso Commissariato generale per l'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1783;

Visto il R. decreto 8 maggio 1933, n. 597;

Ritenuta l'opportunità di integrare le norme di quest'ultimo decreto concernente il trattamento di pensione agli impiegati del soppresso Commissariato generale per l'emigrazione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È estesa al personale del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione attualmente in quiescenza la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 10 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, che abroga il limite massimo di L. 12.000 stabilito per le pensioni spettanti al personale civile e militare dello Stato.

La norma di cui al precedente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del R. decreto 8 maggio 1933, n. 597.

Art. 2.

Per potere fruire del trattamento di cui all'art. 1 gli interessati dovranno farne domanda al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale) entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 40. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1300.
Comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comandi di truppa qui di seguito specificati sono validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899:

I. — *Esercito metropolitano*:

a) comando di divisione di fanteria, o celere;

b) comando di brigata; comando di artiglieria o del genio di corpo d'armata; comando delle scuole centrali;

c) comando di reggimento di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio (o di reparti di esso);

d) comando di battaglione o di gruppo di artiglieria (o di reparti di essi) assegnati alle scuole centrali ed alla scuola di tiro d'artiglieria.

II. — *Truppe coloniali*:

— quelli che saranno stabiliti, su proposta del Ministro per la guerra d'intesa con quello per le colonie, in relazione agli ordinamenti militari di queste.

Art. 2.

I comandi qui appresso indicati sono concessi solo ad ufficiali che abbiano già tenuto, in modo distinto, i comandi di cui all'articolo precedente — per un periodo che comprenda almeno due esercitazioni estive — e sono considerati validi, ai medesimi effetti:

1) comando di reggimento carri armati (o di reparti di esso);

2) comando di reggimento carri veloci (o di reparti di esso);

3) comando di reggimento con battaglioni allievi ufficiali di complemento, od allievi sottufficiali (o di reparti di esso, formati con allievi ufficiali od allievi sottufficiali); comando di scuola di reclutamento ufficiali complemento e sottufficiali (o di reparti di esse);

4) comando di scuola centrale di fanteria, di artiglieria, del genio, delle truppe celeri, di alpinismo militare, o di educazione fisica;

5) comando della scuola di tiro di artiglieria;

6) comando in 2ª della Regia accademia o della Scuola di applicazione (o di reparto allievi, od ufficiali allievi di essa);

7) comando di reparto chimico militare (o di unità di esso);

8) comando di centro automobilistico.

Art. 3.

Per gli ufficiali di stato maggiore il periodo di comando alle truppe deve effettuarsi:

a) nei reparti dell'arma propria dell'esercito metropolitano o coloniale: lettera *c*) e capo II del precedente articolo 1;

b) per quelli provenienti dall'artiglieria, nell'artiglieria alpina, divisionale (compresi i reggimenti a cavallo e leggero) e pesante campale (compreso il reggimento misto della Sardegna).

Il comando tenuto presso reparti del reggimento carri armati, o presso reparti del reggimento carri veloci è valido esclusivamente per i tenenti colonnelli, maggiori o capitani provenienti dal corpo di stato maggiore che abbiano, precedentemente, tenuto il comando nei reparti già specificati nei comma *a*) e *b*) del presente articolo, per un periodo continuativo che comprenda due esercitazioni estive.

Art. 4.

Nel computo del periodo di comando prescritto dall'art. 32 della legge per l'avanzamento degli ufficiali debbono essere compresi i periodi di comando prestati dagli ufficiali antecedentemente all'entrata in vigore del R. decreto n. 85 in data 5 febbraio 1934 presso comandi, corpi, scuole, ecc., già considerati validi agli effetti del comando di reparto; salvo sempre il disposto dell'art. 147 della legge per l'avanzamento sopra citata.

Art. 5.

Nella prima applicazione delle prescrizioni contenute nel presente decreto:

a) sarà computato valido, agli effetti del periodo di comando, quello già prestato, o che verrà prestato, nei reparti carri veloci, per gli ufficiali che lo hanno assunto prima del 1° luglio 1934, anche se provenienti dal corpo di stato maggiore;

b) restano in vigore le disposizioni del Regio decreto 5 febbraio 1934, n. 85, relative ai comandi di truppe coloniali (articoli 1 e 2).

Art. 6.

Il presente decreto abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 52. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1301.

Norme di attuazione del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale, convertito in legge con la legge 5 febbraio 1934, n. 320.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale, convertito in legge con la legge 5 febbraio 1934, n. 320;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque intenda eseguire adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere è tenuto, prima dell'inizio di ogni lavorazione, a darne avviso all'Ispettorato corporativo competente per territorio, indicando nella denuncia il titolo originale della pellicola che deve essere sottoposta al doppiaggio o alla post-sincronizzazione, lo stabilimento o studio in cui il doppiaggio o la post-sincronizzazione saranno compiuti, l'elenco del personale artistico ed esecutivo impiegato per realizzare l'adattamento supplementare in lingua italiana.

Ultimata la lavorazione, ne dovrà essere data notizia al predetto Ispettorato, il quale, a mezzo di suoi incaricati, accerterà se siano state osservate le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, e ciò ai fini del rilascio del certificato di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge.

Art. 2.

La tassa di concessione governativa, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, potrà essere corrisposta in tre rate, delle quali, la prima di L. 10.000, antecedentemente al rilascio del nulla osta previsto dall'art. 3 del Regio decreto stesso, e le altre due, di L. 10.000 e di L. 5000, rispettivamente entro il terzo ed il sesto mese del rilascio del nulla osta medesimo.

Al momento della corresponsione della prima rata, da eseguirsi presso il competente Ufficio del registro, dovrà essere stipulato, dall'Ufficio medesimo, in concorso del debitore, un atto di sottomissione, con l'intervento di valido fideiussore, accettato dal funzionario stipulante. L'atto sarà poi sottoposto al visto di approvazione dell'intendente di finanza.

La domanda per conseguire la dilazione ed il relativo atto di sottomissione sono soggetti alla tassa di bollo. L'atto dovrà inoltre essere sottoposto alla formalità del registro, restando tutte le spese a carico del debitore.

Il Ministero dell'interno subordinerà il rilascio del nulla osta previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, alla dimostrazione, da parte del richiedente, del pagamento totale o della prima quota della tassa sul doppiaggio o alla presentazione di copia del certificato che sarà rilasciato dal Ministero delle corporazioni a norma del seguente art. 3.

Art. 3.

I produttori di pellicole nazionali, i quali aspirino ad ottenere, a norma del primo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, modificato con la legge 5 febbraio 1934, n. 320, l'esonero dalla tassa sul doppiaggio, debbono presentare domanda, per il tramite dell'Associazione nazionale fascista delle industrie dello spettacolo, su carta da bollo da lire cinque, al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria.

Nella domanda, che dovrà essere fatta per ciascuna pellicola, il richiedente dovrà indicare quanto segue:

a) la società o la ditta che ha prodotto la pellicola nazionale;

b) il titolo della pellicola;

c) la lunghezza della pellicola, la quale dovrà essere non inferiore alla misura stabilita nell'art. 8 del precitato Regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1414;

d) il luogo e lo stabilimnto dove la pellicola è stata prodotta;

e) quando è stata prodotta la pellicola e dove e in che giorno è stata tenuta la prima visione in pubblico;

f) il titolo originale delle tre pellicole non nazionali di cui è stato fatto o s'intenda di effettuare l'adattamento supplementare in lingua ialiana e per le quali si richiede l'esonero dalla tassa sul doppiaggio;

g) la società o lo ditta straniera che ha prodotto le pellicole suddette e lo stabilimento o studio del Regno nei quali sia stato eseguito o si intenda di far eseguire il doppiaggio o la post-sincronizzazione.

La domanda dovrà essere corredata:

1° da un certificato della Prefettura competente dal quale risulti dove ed in quale giorno è stata tenuta la prima proiezione in pubblico della pellicola;

2° da una copia conforme della denuncia di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, munita del visto dell'Ispettorato corporativo;

3° da due fogli di carta da bollo da lire cinque per il rilascio del certificato di cui al secondo comma del precitato art. 6 ed all'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

In detto certificato dovranno risultare gli estremi della pellicola riconosciuta nazionale e quelli delle tre pellicole non nazionali ammesse al beneficio dell'esonero dalla tassa sul doppiaggio.

Art. 4.

I produttori di pellicole cinematografiche nazionali, i quali aspirino ad ottenere il premio previsto dall'art. 7 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, debbono presentare

non oltre il 30 giugno di ogni anno, per il tramite dell'Associazione nazionale fascista delle industrie dello spettacolo, apposita domanda in carta da bollo da lire cinque al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria.

Nella domanda dovrà essere indicato:

a) la società o la ditta che ha prodotto la pellicola;

b) il titolo della pellicola;

c) il luogo e lo stabilimento dove la pellicola è stata prodotta;

d) quali esterni siano stati girati in Italia e dove, e quali girati all'estero;

e) il nome e cognome dell'autore del soggetto cinematografico o di chi lo ha ridotto o adattato per la riproduzione in Italia;

f) quando e dove è stata tenuta la prima visione in pubblico della pellicola;

g) la persona cui dovrà essere fatto il pagamento del premio.

La domanda dovrà essere corredata:

1° da copia conforme della denuncia di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, munita del visto dell'Ispettorato corporativo competente;

2° da un certificato della Prefettura competente dal quale risulti dove e quando è stata tenuta la prima proiezione in pubblico della pellicola;

3° da una copia della pellicola cinematografica da restituirsi all'interessato dopo essere stata proiettata.

Il Ministero delle corporazioni, sentita la Commissione di cui all'art. 6, ha facoltà di stabilire insindacabilmente per ogni pellicola presentata per concorrere al premio l'esistenza o meno del requisito di cui all'art. 6, lettera *a*) del sopracitato R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414.

Art. 5.

L'assegnazione dei premi, di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, sarà fatta entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario a favore dei produttori delle pellicole nazionali riconosciute meritevoli, che siano state proiettate per la prima volta nelle sale cinematografiche del Regno, nel periodo che va dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Per l'esercizio finanziario 1933-1934, i premi potranno essere assegnati alle pellicole nazionali riconosciute meritevoli, che siano state proiettate, per la prima volta, nel periodo che va dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, e per le quali sia stata presentata domanda per ottenere il premio non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 6.

Per l'accertamento dei requisiti indicati nell'art. 7 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, il Ministro per le corporazioni sentirà il parere di una Commissione composta come segue:

a) dal vice presidente della Corporazione dello spettacolo, che la presiederà;

b) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

c) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

d) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) da un rappresentante della Confederazione generale dei Sindacati fascisti degli artisti e professionisti;

f) da un rappresentante dell'Associazione nazionale fascista delle industrie dello spettacolo;

g) da un rappresentante della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dello spettacolo;

h) da due esperti designati dalla Corporazione dello spettacolo.

La segreteria della Commissione sarà affidata ad un funzionario del gruppo *A* del Ministero delle corporazioni addetto alla Direzione generale dell'industria.

Art. 7.

I produttori di pellicole cinematografiche nazionali per ottenere il beneficio di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, dovranno munirsi di apposito certificato, che verrà rilasciato dall'Ispettorato corporativo competente, dal quale dovrà risultare che la pellicola ha i requisiti indicati dall'art. 6 del precitato Regio decreto-legge, che il suo metraggio è non inferiore ai 1500 metri e che non è stata proiettata nei cinematografi del Regno nelle precedenti stagioni cinematografiche.

Art. 8.

La denuncia prevista dall'art. 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, da redigersi su carta da bollo da lire tre, deve essere presentata per il tramite dell'Associazione nazionale fascista per le industrie dello spettacolo e contenere tutte le indicazioni stabilite nel primo comma dello stesso art. 10.

Gli interessati per ottenere il visto di cui al secondo comma del citato art. 10 devono presentare, sempre per il tramite l'Associazione anzidetta, all'Ispettorato corporativo competente i seguenti documenti:

1° una copia del soggetto cinematografico, approvato dal Ministero dell'interno, dal quale è stata tratta la pellicola;

2° il certificato di cittadinanza italiana dell'autore del soggetto della pellicola o di colui che ha provveduto alla sua riduzione od al suo adattamento per la riproduzione in Italia;

3° l'elenco completo del personale artistico ed esecutivo che ha partecipato effettivamente alla produzione della pellicola specificando la nazionalità di ciascuno.

Tale elenco deve essere vistato dalla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dello spettacolo;

4° l'originale o la copia conforme del documento rilasciato dal competente Ufficio della proprietà intellettuale del Ministero delle corporazioni attestante l'avvenuta registrazione del soggetto cinematografico stampato e dal quale risulti che il soggetto della pellicola per la quale si richiede il visto è stato ideato da autore italiano o da autore straniero con adattamento o riduzione di autore italiano.

Art. 9.

Gli esercenti delle sale cinematografiche indicate nell'articolo 8 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, sono obbligati a tenere un registro con l'annotazione del programma quotidianamente rappresentato.

Tale registro, costantemente aggiornato, deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari delegati dal Ministero delle corporazioni o dalle Prefetture ad esercitare la vigilanza sugli spettacoli cinematografici.

I detti funzionari possono a tal fine liberamente accedere nelle sale cinematografiche, purchè muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Art. 10.

Gli uffici dell'Ispettorato corporativo dovranno trasmettere al Ministero delle corporazioni, trimestralmente, l'elenco sia delle pellicole denunciate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, con l'indicazione di quelle per le quali è stato rilasciato dal-

l'Ispettorato stesso, a lavorazione ultimata, il proprio visto sulla denuncia, sia l'elenco delle pellicole sonore straniere per le quali l'Ispettorato abbia rilasciato il certificato di cui all'art. 3 del precitato Regio decreto-legge.

Art. 11.

I noleggiatori di pellicole non nazionali sonore indicate nel secondo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, modificato con la legge 5 febbraio 1934, n. 320, i quali abbiano già ottenuto il visto di censura dal Ministero dell'interno, dovranno, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, presentare apposita denuncia all'Ufficio del registro competente per il pagamento della prescritta tassa.

L'obbligo di cui al comma precedente è esteso ai noleggiatori delle pellicole doppiate in Italia ai termini dell'art. 2 del precitato R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, e che abbiano ottenuto il visto di censura dopo l'11 gennaio 1934 e fino al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 65. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1302.

Indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Amministrazione aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con le successive modificazioni;
Visto il decreto del Commissario per l'aeronautica 27 giugno 1924, che approva il regolamento sulle indennità da corrispondere al personale addetto ai servizi dell'Aeronautica, con le successive modificazioni;
Visto il decreto del Commissario per l'aeronautica 24 agosto 1924, sulla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica, con le successive modificazioni;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, sull'ordinamento della Regia aeronautica, con le successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto urgente e necessario emanare nuove norme sulle indennità da corrispondere al personale civile e militare della Regia aeronautica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni contenute nel presente decreto con tutte le altre che abbiano attinenza alla materia da esso disciplinata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 69. — GIAGHEDDU.

Norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica.

CAPO I.

INDENNITÀ DI AERONAVIGAZIONE E DI PILOTAGGIO.

Art. 1.

A) *Indennità di aeronavigazione normale.*

Agli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - nonchè agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato, comandati nella Regia aeronautica in servizio aeronavigante, quando, essendone abilitati in dipendenza del conseguimento di brevetto aeronautico militare, siano in attività di volo, è dovuta, salvo il disposto del 2° comma del successivo art. 4, l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura seguente:

1) L. 900 dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico militare;

2) L. 1000 o L. 1100 quando abbiano compiuto rispettivamente 15 o 20 anni di effettivo servizio aeronavigante, con percezione delle relative indennità e siano muniti di brevetto di pilota militare d'aeroplano.

Per l'attribuzione delle indennità nelle misure previste al n. 2, è necessario che l'ufficiale abbia compiuto, nel suindicato periodo di 15 o 20 anni, il numero minimo di ore di volo che sarà fissato dal Ministero dell'aeronautica e che non potrà comunque essere inferiore al numero complessivo di quelle che furono prescritte dallo stesso Ministero durante il detto periodo, ai fini del riconoscimento dell'attività di volo.

B) *Indennità di aeronavigazione per servizi speciali.*

Agli ufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto Ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su apparecchi di alta velocità ed agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto Ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote

superiori ai metri 10.000, è dovuta l'indennità mensile di aeronavigazione di lire 2000, in luogo di quella di cui alla lettera *A*). Essa cessa col cessare della funzione per cui è assegnata.

Le norme per la corresponsione di quest'ultima indennità sono fissate con decreti da emanarsi dal Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze.

Art. 2.

A) *Indennità di pilotaggio normale.*

Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, i quali si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 1, è dovuta l'indennità mensile di pilotaggio nella misura seguente:

1) L. 900 dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico militare;

2) L. 1000 o 1100 quando abbiano compiuto rispettivamente 15 o 20 anni di effettivo servizio aeronavigante, con percezione delle relative indennità e siano muniti di brevetto di pilota militare d'aeroplano.

Per l'attribuzione delle indennità nelle misure previste dal n. 2, è necessario che il personale di cui sopra abbia compiuto, nel suindicato periodo di 15 o 20 anni, il numero minimo di ore di volo che sarà fissato dal Ministero dell'aeronautica e che non potrà essere comunque inferiore al numero complessivo di quelle che furono prescritte dallo stesso Ministero durante il detto periodo, ai fini del riconoscimento dell'attività di volo.

B) *Indennità di aeronavigazione per servizi speciali.*

Ai sottufficiali piloti, che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto Ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su apparecchi di alta velocità ed ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto Ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 10.000, è dovuta l'indennità mensile di aeronavigazione di L. 2000, in luogo di quella di cui alla lettera *A*). Essa cessa col cessare della funzione per cui è assegnata.

Le norme per la corresponsione di quest'ultima indennità sono fissate con decreti da emanarsi dal Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

Deve intendersi in attività di volo il personale che compie, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.

Il personale che, pur essendo idoneo al servizio di volo, non abbia effettuato, entro detto periodo, l'attività minima di volo richiesta, perderà nel successivo periodo il godimento della relativa indennità, a meno che la mancata attività non sia da imputarsi a causa di forza maggiore, riconosciuta dal Ministero stesso.

Art. 4.

Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso la Regia accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto militare aeronautico, l'indennità mensile di pilotaggio nella misura di L. 300.

Agli allievi dei corsi normali della Regia accademia aeronautica, muniti del brevetto militare aeronautico, spetta la indennità mensile di pilotaggio nella misura di L. 300 sino alla nomina a sottotenente e di L. 600 da tale nomina sino alla promozione a tenente.

Per la decorrenza amministrativa di tali indennità valgono le norme vigenti per la corresponsione degli stipendi.

Art. 5.

L'indennità di aeronavigazione o di pilotaggio è sospesa salvo il disposto del successivo art. 8:

— agli ufficiali ed ai marescialli durante il periodo di tempo in cui lo stipendio è per essi sospeso o ridotto;

— ai sergenti maggiori, ai sergenti ed ai militari di truppa, per il periodo di tempo in cui la paga è per essi sospesa o ridotta;

— ai marescialli, ai sergenti maggiori ed ai sergenti per il periodo di tempo in cui sono sospesi dal grado.

Durante le punizioni di rigore (arresti in fortezza, arresti di rigore, sala di rigore, prigione di rigore) e per il periodo di tempo nel quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate, l'indennità di aeronavigazione e quella di pilotaggio vengono ritenute agli interessati e versate all'Istituto nazionale « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori in Gorizia.

Il militare che, per imprudenza o negligenza, contravviene alle prescritte norme di volo esponendo a pericolo l'incolumità propria, del personale di bordo o di terzi, o ad eventuali danni il materiale a lui affidato, è sospeso dall'attività di volo da uno a sei mesi con conseguente ritenuta della relativa indennità, che sarà versata all'Istituto anzidetto, senza pregiudizio delle sanzioni penali e disciplinari da adottarsi eventualmente a suo carico.

Tale sospensione è disposta dal competente Comando di zona aerea territoriale o Comando di aeronautica. Per il personale non dipendente dai Comandi suddetti la sospensione stessa è disposta dal Ministero.

Le indennità di aeronavigazione e di pilotaggio ritenute per punizioni disciplinari in forza del presente articolo, si considerano, agli effetti della pensione, come effettivamente ed integralmente percepite.

Art. 6.

Le indennità di aeronavigazione e di pilotaggio sono cumulabili con qualsiasi altra indennità, eccetto che con quelle di volo di cui ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12.

Dette indennità non sono dovute, oltre che per la mancata attività di volo, in tutti i casi di inidoneità al volo, salvo in quelli previsti dagli articoli 7 ed 8 per inidoneità dovuta ad infermità di carattere temporaneo.

Le indennità stesse inoltre cessano con l'esonero definitivo dalla funzione inerente al brevetto aeronautico.

Qualora però l'esonero definitivo dipenda da ragioni di salute, le indennità stesse verranno corrisposte per i primi sei mesi successivi alla data del riconoscimento, da parte del collegio medico, dell'inabilità permanente al servizio aeronavigante.

Ai militari del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato, comandati nella Regia aeronautica in servizio aeronavigante, la corresponsione delle indennità suddette cessa, in ogni caso, dalla data di restituzione al corpo di provenienza.

Art. 7.

L'indennità di aeronavigazione o di pilotaggio compete per un anno al militare che non può esercitare attività di volo per infermità temporanee dipendenti da cause di servizio

debitamente riconosciute, a norma e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Per il tempo successivo, la continuazione dell'indennità verrà di volta in volta determinata dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 8.

Agli ufficiali piloti ed osservatori ed ai sottufficiali piloti di cui agli articoli 1 e 2, in servizio nella Regia aeronautica da oltre due anni, compete durante il tempo in cui non possono esercitare l'attività di volo per infermità temporanee non dipendenti da cause di servizio, l'indennità di aeronavigazione o di pilotaggio per i primi sei mesi; esso è ridotta alla metà per un successivo periodo eguale al precedente.

Al personale anzidetto che sia in servizio nella Regia aeronautica da meno di due anni, potrà essere concessa, durante il tempo in cui esso non può esercitare l'attività di volo per infermità temporanee non dipendenti da cause di servizio, l'indennità di aeronavigazione o di pilotaggio in misura comunque non superiore all'intera indennità per i primi tre mesi ed a metà dell'indennità stessa per un successivo trimestre.

I periodi per la corresponsione dell'indennità si computano dal primo del mese successivo a quello in cui è stata accertata l'infermità.

CAPO II.

Indennità di volo.

Art. 9.

Agli ufficiali del Corpo del genio aeronautico del ruolo ingegneri, ed agli ufficiali medici del Regio esercito, della Regia marina, della Croce rossa, in servizio nella Regia aeronautica, spetta l'indennità di volo nella misura di L. 500 mensili.

Tale indennità è cumulabile con qualsiasi altra indennità eccetto che con quelle previste dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi della Regia accademia aeronautica e dall'art. 12 per il personale civile e militare che compie voli nell'interesse del servizio.

La suddetta indennità è conservata nei casi di inidoneità al volo per infermità e nei limiti previsti dagli articoli 7 ed 8; è sospesa nei casi di sospensione o riduzione degli assegni di cui all'art. 5 ed è ritenuta e versata all'Istituto nazionale « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori in Gorizia, nei casi di punizioni disciplinari contemplati nello stesso art. 5.

Art. 10.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è dovuta una indennità di volo mensile pari a L. 240 — sempre quando compiano, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto — qualora provengano dal servizio permanente effettivo del ruolo naviganti dell'Arma stessa, dopo avervi compiuto un periodo di servizio aeronavigante non inferiore a 10 anni o dopo essere stati dichiarati inabili al pilotaggio in seguito a lesioni dovute a cause di servizio aeronavigante.

La suddetta indennità è cumulabile con qualsiasi altra indennità eccetto con quella di aeronavigazione prevista dall'art. 1 per gli ufficiali piloti ed osservatori, con quella di pilotaggio prevista dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi della Regia accademia aeronautica e con quella di volo prevista dall'art. 12 per il personale militare e civile che compie voli nell'interesse del servizio.

L'indennità di cui sopra è sospesa nei casi di sospensione o riduzione degli assegni di cui all'art. 5 ed è ritenuta e versata all'Istituto nazionale « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori, in Gorizia, nei casi di punizioni disciplinari contemplati nello stesso art. 5.

Art. 11.

Agli ufficiali, ai sottufficiali e primi avieri appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, nonchè agli ufficiali appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di L. 240 mensili.

Agli avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di L. 180 mensili.

Per la corresponsione delle suddette indennità è necessario che il personale indicato nel presente articolo si mantenga in attività di volo ai sensi dell'art. 3 del presente decreto; le indennità stesse sono cumulabili con qualsiasi altra indennità, eccetto con quella di aeronavigazione prevista dall'art. 1 per gli ufficiali piloti ed osservatori, con quella di pilotaggio prevista dall'art. 2 per i sottufficiali piloti e dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi della Regia accademia aeronautica e con quella di volo prevista dall'art. 12 per il personale militare e civile che compie voli nell'interesse del servizio.

Le indennità suddette sono conservate nei casi di inidoneità al volo per infermità e nei limiti previsti dagli articoli 7 ed 8; sono sospese nei casi di sospensione o di riduzione di assegni di cui all'art. 5 e sono ritenute e versate all'Istituto nazionale « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori, in Gorizia, nei casi di punizioni disciplinari contemplati nello stesso art. 5.

Art. 12.

Al personale civile, agli operai, nonchè ai militari non compresi nei precedenti articoli, che compiono nell'interesse del servizio voli comandati dai competenti enti aeronautici, spettano per ogni singolo volo le indennità previste dalla seguente tabella:

DURATA DEL VOLO	Indennità per ogni volo Lire
Per voli di durata uguale o superiore a 6 ore . . .	75
Per voli di durata uguale o superiore a 3 ore ma inferiore a 6 ore	50
Per voli di durata uguale o superiore a 1 ora, ma inferiore a 3 ore	25
Per voli di durata inferiore a 1 ora	10

Agli effetti della corresponsione di tale indennità i voli compiuti nella stessa giornata saranno considerati come unico volo avente durata uguale alla loro somma.

L'importo della indennità in oggetto non potrà essere superiore, in ogni mese, alla somma di L. 240.

Qualora il volo non risultasse giustificato da veri e propri motivi di servizio, l'importo della relativa indennità, corrisposta all'interessato, sarà addebitato all'autorità che ha ordinato il volo, salvo maggiori addebiti per logorio e consumo di materiale.

La suddetta indennità è cumulabile con qualsiasi altra eccetto che con quella di aeronavigazione, prevista dall'art. 1, con quella di pilotaggio prevista dall'art. 2 per i sottufficiali piloti e dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi della Regia accademia aeronautica e con quella di volo prevista dall'art. 9 per gli ufficiali medici e del genio aeronautico, dall'art. 10 per gli ufficiali naviganti passati nel ruolo servizi e dall'art. 11 per gli ufficiali e sottufficiali specialisti aventi obbligo continuativo di volo.

CAPO III.

INDENNITÀ DI RAPPRESENTANZA.

Art. 13.

L'indennità di rappresentanza di cui all'art. 177 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è dovuta agli ufficiali in servizio permanente effettivo sotto indicati nella seguente misura annua:

Maresciallo dell'aria	L.	10.000
Generale d'armata aerea e generale di squadra durante il tempo in cui ricopre la carica di comandante designato di armata aerea	»	6.000
Generale di squadra	»	4.800
Generale di divisione e gradi corrispondenti	»	2.400
Generale di brigata e gradi corrispondenti	»	1.200
Colonnello con funzioni di comandante di corpo o di capo ufficio	»	900

Detta indennità è regolata per la decorrenza e la cessazione, come lo stipendio. L'indennità stessa, inoltre, non è dovuta ai colonnelli a disposizione, nè agli ufficiali generali ed ai colonnelli in aspettativa, in licenza straordinaria e nelle posizioni in cui lo stipendio sia ridotto o sospeso.

Non spetta neppure all'ufficiale sottoposto a giudizio non seguito da condanna, nè agli ufficiali richiamati dal congedo, salvo per questi ultimi il caso in cui ricoprano cariche previste nei ruoli organici, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo.

CAPO IV.

INDENNITÀ DI ALLOGGIO.

Art. 14.

Agli ufficiali generali che rivestono una delle cariche appresso indicate è dovuta l'indennità per spese di alloggio, nella misura seguente:

Maresciallo dell'aria	L.	7.200
Generale d'armata aerea e generale di squadra durante il tempo in cui ricopre la carica di comandante designato di armata aerea	»	7.200
Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica o comandante di zona aerea territoriale	»	7.200
Sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica - Comandante di divisione aerea - Comandante di aeronautica della Sicilia e della Sardegna	»	3.600
Direttori generali o capi di ufficio centrale equiparato a direzione generale	»	2.400
Comandante della Regia accademia aeronautica o comandante di brigata aerea	»	1.800

L'indennità di alloggio è ridotta alla metà quando è fornito l'uso gratuito dei locali di alloggio oppure del mobilio.

Non è dovuta quando è concesso l'uso gratuito dei locali e del relativo mobilio.

Quando i locali, dati in uso gratuito, facciano parte di fabbricati riscaldati od illuminati per conto dello Stato, l'utente deve pagare una quota corrispondente alla somministrazione che riceve.

Tale quota è determinata dal Ministero dell'aeronautica.

Qualora l'Amministrazione aeronautica dovesse sostenere, per l'affitto dei locali una spesa annua superiore all'indennità di alloggio, verrà corrisposta quest'ultima indennità lasciando all'ufficiale la cura di procurarsi l'alloggio.

Art. 15.

L'indennità di alloggio decorre dal giorno dell'assunzione alla carica per la quale è stabilita, e cessa dal giorno in cui essa viene lasciata.

Nei casi di trasferimento da una carica all'altra, l'indennità stabilita per la carica precedente continua fino all'assunzione della nuova.

L'indennità stessa non è dovuta durante il tempo trascorso in licenza straordinaria o in aspettativa, anche se motivate da infermità dipendenti da cause di servizio.

Qualora il personale in licenza straordinaria o in aspettativa fruisca di alloggio in natura, l'Amministrazione può a suo insindacabile giudizio, privare dell'alloggio il personale stesso dall'inizio della licenza straordinaria o dell'aspettativa.

Ove, peraltro, l'Amministrazione, avuto riguardo alla durata della licenza o all'aspettativa, o ad altri speciali motivi non ritenga di provvedere nel senso previsto dal comma precedente, disporrà che sia detratta dai rispettivi assegni, una somma corrispondente all'indennità che al detto personale sarebbe stata assegnata in mancanza dell'allogio in natura.

CAPO V.

INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ O DI OFFICINA.

Art. 16.

Ai consegnatari di materiale, di viveri e di vestiari, ai cassieri ed agli ufficiali pagatori, è corrisposta una indennità annua nella misura seguente:

— ufficiali e funzionari del grado 7°	L.	600
— ufficiali e funzionari dei gradi 8° e 9°	»	400
— ufficiali e funzionari dei gradi 10° e 11°	»	300

Ai capi tecnici con funzioni di capi officina o di laboratorio è corrisposta una indennità annua nella misura seguente:

— se aventi grado superiore al 9°	L.	600
— se del grado 9°	»	400
— se aventi grado inferiore al 9°	»	300

Le indennità di cui sopra decorrono dal giorno in cui il personale (militare e civile) è investito, con provvedimento ministeriale, delle speciali funzioni che dànno diritto alla indennità stessa e cessano con la cessazione di dette funzioni.

CAPO VI.

INDENNITÀ DI MESTIERE.

Art. 17.

Ai sottufficiali e militari di truppa, appartenenti alle categorie indicate nell'annessa tabella 1, sono dovute le indennità giornaliere di mestiere previste dalla tabella stessa.

Dopo quattro anni di permanenza nel grado, al personale suddetto spettano le indennità di mestiere del grado immediatamente superiore.

I sergenti maggiori ed i primi avieri, per aver diritto a tale trattamento, devono avere, inoltre, frequentato con esito favorevole i corsi di carattere professionale istituiti per tale grado.

Le indennità di mestiere non sono cumulabili con il compenso di lavoro previsto dall'art. 260 del regolamento generale sui salariati dello Stato, approvato col R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Art. 18.

I sottufficiali e militari di truppa appartenenti alle categorie indicate nell'annessa tabella 1, i quali non possano esercitare la propria specialità per infermità dipendenti da cause di servizio, debitamente riconosciute a norma e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore, conservano l'indennità di mestiere per i primi sei mesi.

L'indennità stessa non è corrisposta:

a) durante le malattie non dipendenti da cause di servizio;

b) durante le licenze;

c) durante le punizioni di rigore (arresti di rigore, sala di rigore, prigione di rigore) per il periodo di tempo nel quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;

d) durante le assenze ingiustificate;

e) durante il periodo di sospensione dalle mansioni normalmente esercitate.

La sospensione di cui alla lettera e) inflitta per abituale cattiva condotta o per scarso rendimento verrà disposta, su proposta dei Comandi od enti interessati, dal competente Comando di zona aerea territoriale o di aeronautica ovvero dal Ministero, per il personale appartenente ad enti da esso direttamente dipendenti. Ogni sospensione non potrà superare il periodo di tre mesi consecutivi.

CAPO VII.

INDENNITÀ DI RESIDENZA MALARICA.

Art. 19.

Al personale civile e militare destinato in località malariche compete, per le sole giornate di effettiva permanenza nelle località stesse, l'indennità di cui all'annessa tabella 2.

L'indennità di malaria è dovuta soltanto per il periodo dal 1° aprile al 30 novembre di ciascun anno.

Le località malariche sono determinate dal Ministro per l'aeronautica di concerto con quello per le finanze.

CAPO VIII.

SOPRASSOLDI PER SERVIZI ED INCARICHI SPECIALI.

Art. 20.

Al personale che disimpegna incarichi e servizi speciali sono dovuti i compensi o soprassoldi giornalieri di cui alla annessa tabella 3.

I soprassoldi sono dovuti per i giorni di effettiva presenza del personale anzidetto presso i reparti ed enti e sono pagati a fine mese, ovvero alla data in cui il militare cessa dal servizio od incarico cui è annesso il soprassoldo.

Qualora lo stesso individuo assolva più di uno degli incarichi e servizi speciali indicati nella tabella predetta, potrà percepire solamente il soprassoldo maggiore.

CAPO IX.

TRATTAMENTO ECONOMICO AGLI UFFICIALI COMANDATI A FREQUENTARE CORSI DI ISTRUZIONE ED A SOSTENERE ESAMI.

Art. 21.

Agli ufficiali comandati a frequentare corsi di istruzione teorici e pratici ed a sostenere esami, sia presso scuole militari o civili, sia presso enti o reparti militari, verrà corrisposta una indennità nella misura seguente:

a) se hanno famiglia a carico, un'indennità giornaliera pari a metà dell'indennità di missione, per il primo mese, e pari ad un quarto dell'indennità stessa per i cinque mesi successivi;

b) se non hanno famiglia a carico, un'indennità giornaliera pari ad un quarto dell'indennità di missione per il primo mese e pari ad un ottavo dell'indennità stessa, per i cinque mesi successivi.

Dopo il sesto mese cessa il trattamento di cui sopra.

Per stabilire quali siano le persone a carico dell'ufficiale si osserveranno le norme vigenti per l'aggiunta di famiglia.

Le indennità sono sospese durante le assenze degli ufficiali dai corsi, qualunque ne sia il motivo e sono riprese, al ritorno, al punto lasciato, per modo che, in tutto il complesso del corso, ogni ufficiale percepisca:

1° se con famiglia a carico: per un mese la metà della indennità di missione e per cinque mesi il quarto;

2° se senza famiglia a carico: per un mese il quarto della indennità di missione e per cinque mesi l'ottavo.

Il trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b) non spetta agli ufficiali che compiono corsi o sostengono esami nella propria sede o dimora nella quale sono autorizzati a pernottare, per deficienza di alloggio negli aeroporti presso cui prestano servizio abitualmente nonchè a coloro che oltre a usufruire degli assegni di vitto siano forniti, durante i corsi, di alloggio dell'Amministrazione.

Il trattamento stesso, inoltre, non compete per i corsi pei quali ne sia fatta esclusione dal Ministro per l'aeronautica.

CAPO X.

INDENNITÀ VESTIARIO PER I SOTTUFFICIALI DI NUOVA NOMINA.

Art. 22.

Ai sottufficiali di nuova nomina è dovuta una indennità vestiario di L. 500.

CAPO XI.

ASSEGNI MENSA.

Art. 23.

Alle mense ufficiali e sottufficiali regolarmente costituite presso gli aeroporti e presso la Regia accademia aeronautica è corrisposta, per il personale militare e civile in forza amministrativa agli aeroporti stessi ed alla Regia accademia, la razione in contanti e il trattamento tavola nella misura stabilita dall'annessa tabella 2.

Gli ufficiali appartenenti alle altre Forze armate dello Stato, comandati a prestar servizio presso aeroporti ove sianvi mense regolarmente costituite, vi prendono parte, ed alle mense stesse sono corrisposti i relativi assegni.

L'istituzione ed il funzionamento delle mense sono disciplinati da particolari disposizioni.

Ai sottufficiali non in forza amministrativa, agli aeroporti od alla Regia accademia aeronautica, si corrisponde soltanto la razione in contanti.

Art. 24.

Il trattamento tavola e la razione in contanti vengono corrisposti anche per le giornate in cui gli ufficiali ed il personale civile di cui all'articolo precedente fruiscano di indennità di missione ridotta; non vengono invece corrisposti durante le licenze, nè per le giornate in cui essi fruiscono di indennità di missione intera.

Per i sottufficiali si applicano, nei riguardi del solo trattamento tavola, le stesse disposizioni relative agli ufficiali.

I sottufficiali che non partecipano alla mensa perdono sempre il diritto al trattamento tavola; essi conservano però il diritto alla razione in contanti, quando, anche non partecipando alla mensa, si trovano in una delle seguenti posizioni:

a) durante le licenze di convalescenza per malattie dipendenti da cause di servizio, per l'intera durata delle licenze stesse;

b) durante le licenze diverse da quelle contemplate nel comma precedente, di qualsiasi natura e durata, per un periodo massimo di giorni sessanta;

c) nel caso di malattia durante la quale, in base alle modalità previste dal regolamento di disciplina siano autorizzati a curarsi in casa, per un periodo massimo di mesi tre a decorrere dal giorno in cui tale autorizzazione viene concessa;

d) durante il ricovero in luogo di cura (escluse le infermerie della Regia aeronautica) salvo il caso in cui le spese di degenza, comprese quelle di vitto, siano a carico dell'Amministrazione;

e) in attesa di collocamento a riposo o in riforma per infermità dipendenti da cause di servizio;

f) durante le missioni per le giornate solari di effettiva assenza dalla destinazione di servizio, fatta eccezione per le missioni da compiere all'estero.

Art. 25.

Gli assegni vitto per le mense degli allievi della Regia accademia aeronautica nonchè dei famigli addetti alla cucina e alla mensa degli allievi, sono indicati nella seguente tabella:

QUALIFICA	Quota giornaliera Lire
Allievi dei corsi normali, allievi ufficiali di complemento dei corsi di integrazione	8 —
Famigli in funzione d'inserviente alle mense e cucine	5 —

Tali assegni comprendono globalmente il trattamento tavola e la razione viveri in contanti e sono corrisposti in sostituzione di quelli stabiliti dalla tabella n. 2 annessa al presente decreto.

Durante il tempo in cui gli allievi sono fuori sede per viaggi di istruzione, la quota vitto verrà di volta in volta stabilita dal Ministero e non potrà in ogni caso superare il massimo di L. 11.

I sottufficiali allievi dei corsi di integrazione prenderanno parte alla mensa degli allievi dei corsi normali, ma pagheranno la loro quota che verrà introitata mensilmente dall'Amministrazione.

La quota giornaliera, di cui alla suindicata tabella, potrà essere, in relazione al costo della razione in natura, variata con decreto del Ministro per l'aeronautica, da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze.

CAPO XII.

INDENNITÀ DI CAMPO.

Art. 26.

Al personale militare e civile destinato a prestar servizio negli aeroporti, è dovuta, per le sole giornate di effettiva presenza negli aeroporti stessi, l'indennità giornaliera di campo nella seguente misura:

GRADO	Indennità giornaliera 1ª Categoria Lire	Indennità giornaliera 2ª Categoria Lire	Indennità giornaliera 3ª Categoria Lire	Indennità giornaliera 4ª Categoria Lire
Dal grado 8º in su	5 —	4 —	3 —	2 —
Dal grado 9º al 13º	4 —	3 —	2,50	1,50
Marescialli	4 —	3 —	2,50	1,50
Sergenti maggiori e Sergenti	2 —	1,50	1 —	0,75
Personale civile subalterno	2 —	1,50	1 —	0,75
Militari di truppa o graduati vincolati a ferma speciale	0,50	0,30	0,25	0,20

La suddetta indennità non è dovuta agli ufficiali, al personale civile ed ai sottufficiali che percepiscono il trattamento tavola, in quanto esista, sull'aeroporto, la mensa regolarmente costituita.

Con decreto del Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze, sarà determinato a quale delle categorie fissate dalla tabella di cui sopra, dovrà assegnarsi ciascun aeroporto, agli effetti della corresponsione dell'indennità di campo.

CAPO XIII.

INDENNITÀ PER IL PERSONALE MILITARE E CIVILE DESTINATO NEI DEPOSITI, STAZIONI AEROLOGICHE E TELEGRAFICHE DELLA REGIA AERONAUTICA.

Art. 27.

Al personale militare e civile destinato presso depositi, stazioni aerologiche e telegrafiche della Regia aeronautica, dislocate in località lontane da centri abitati, non collegate con mezzi di trasporto adibiti quotidianamente, in modo periodico e regolare, a pubblico servizio, compete, ove il servizio comporti un particolare disagio, la seguente indennità giornaliera per le giornate di effettiva permanenza in tali sedi:

GRADO	Indennità giornaliera Lire
Ufficiali superiori ed impiegati civili di grado corrispondente	6 —
Ufficiali inferiori ed impiegati civili di grado corrispondente	4 —
Impiegati civili dei gradi 12º e 13º	3,50
Sottufficiali	3,50
Personale civile e subalterno	3,50
Primi avieri, avieri scelti ed avieri	3 —

Con decreti del Ministro per l'aeronautica saranno indicati i depositi, le stazioni aerologiche e telegrafiche presso le quali è dovuta l'indennità prevista dal presente articolo.

L'indennità di cui alla tabella sopra riportata non è cumulabile con l'indennità di missione, con rimborsi di spese di trasporto, con l'indennità di campo, con gli assegni mensa per gli ufficiali e per il personale civile e col trattamento tavola per i sottufficiali.

CAPO XIV.

PREMI DI ALLENAMENTO E DI ADDESTRAMENTO.

Art. 28.

Ai militari in congedo che compiono l'allenamento o l'addestramento periodico annuale, competono, al termine del periodo di allenamento o dell'addestramento e purchè siano dichiarati allenati o addestrati, i seguenti premi:

— Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa muniti di brevetto aeronautico militare o di brevetto di pilota civile di 2° e 3° grado . . L. 800

— Ufficiali motoristi - montatori - radio-aerologisti - armieri-arteficieri. . . . . . . » 500

— Sottufficiali e truppa motoristi, montatori, radiotelegrafisti, armieri-arteficieri, radioaerologisti . . . . » 250

I premi suddetti non spettano ai militari che compiono l'allenamento o l'addestramento durante il richiamo in servizio presso i reparti d'impiego della Regia aeronautica.

CAPO XV.

COMPENSI AL PERSONALE INSEGNANTE DELLA R. ACCADEMIA AERONAUTICA E DELLE ALTRE SCUOLE MILITARI AERONAUTICHE.

Art. 29.

Agli insegnanti della Regia accademia aeronautica e delle altre scuole militari aeronautiche spettano i compensi stabiliti dalla seguente tabella:

Num.	INCARICHI	Compenso annuo Lire
1	Incarichi per insegnamento di carattere universitario (1ª categoria) 3 ore settimanali .	2.400
2	Incarichi per insegnamento su programmi di scuole medie e di lingue estere (2ª categoria) 2 ore settimanali	1.600
3	Per ogni ora settimanale in più (compresa la correzione dei compiti) con un massimo di 6 ore	400

Nel caso che gli incarichi degli insegnamenti di cui al n. 1 siano affidati ad assistenti verrà loro corrisposto, per le prime due ore settimanali, il compenso annuo stabilito al n. 2 per gli incarichi degli insegnamenti di 2ª categoria.

Nel caso di cumulo di due insegnamenti di differenti materie, sarà ridotta della metà una delle indennità se uguali, e la minore di esse se disuguali.

Nel caso di cumulo di tre insegnamenti sarà corrisposto l'importo di due indennità se uguali, e la maggiore di esse più la metà di ciascuna delle altre due, se disuguali.

CAPO XVI.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 30.

Per un periodo di sei anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica ruolo specialisti ed a quelli del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, nominati specialisti o assistenti tecnici prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si applica, se più favorevole, il trattamento indicato nella tabella 3 allegata al regolamento sulle indennità aeronautiche, approvato con decreto commissariale 27 giugno 1924, in luogo del trattamento di cui alla tabella 1 e in quanto ne abbiano diritto di quello previsto dall'art. 11 del presente decreto, salvo agli interessati di optare per l'uno o l'altro trattamento.

Ai militari di cui sopra che per effetto di promozione, vengano a percepire, secondo le norme del presente decreto, una indennità complessiva non inferiore a quella goduta alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sarà applicato il trattamento previsto da quest'ultimo.

Agli ufficiali del genio aeronautico - ruolo ingegneri - muniti del brevetto di pilota militare che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto percepiscano l'indennità di volo ai sensi delle norme precedenti, l'indennità stessa, nell'identica misura, sarà conservata per un periodo di sei anni sempre quando detti ufficiali si mantengano in attività di volo. Nei confronti degli ufficiali stessi e per l'indicato periodo di sei anni si applicano le norme contenute negli articoli 3, 5, 6, 7 ed 8 del presente decreto.

CAPO XVII.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 31.

Le indennità, gli assegni, i compensi e i soprassoldi previsti dal presente decreto sono soggetti alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 32.

Sono abrogate le disposizioni del regolamento sulle indennità aeronautiche, approvate con decreto commissariale 27 giugno 1924, contenute negli articoli da 1 a 27 incluso, da 36 a 44 incluso, nei numeri 4, 5 e nell'ultimo comma dell'articolo 45 e quelle contenute nell'art. 46.

Sono altresì abrogate, salva l'eccezione di cui al primo comma dell'art. 30 del presente decreto, le tabelle numeri 1, 2, 3, 6 e 7 annesse al citato regolamento, nonchè tutte le successive modificazioni alle disposizioni di cui sopra e alle tabelle stesse.

Sono inoltre abrogati:

— il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3161, relativo alla corresponsione dell'indennità di volo di L. 600;

— il decreto commissariale 10 ottobre 1924, che estende ai reparti di volo di cui al R. decreto 21 ottobre 1923, numero 2321, le modalità fissate dal decreto commissariale 23 maggio 1923, per la corresponsione dell'indennità di volo;

— il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1816, riguardante la concessione dell'indennità di volo agli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

— il decreto Ministeriale 5 settembre 1925 sulle sanzioni da applicarsi a carico dei piloti di aeromobili che per imprudenza o negligenza contravvengano alle prescritte norme di volo;

— il paragrafo 75 (indennità di volo) del regolamento per i salariati dipendenti dal Ministero dell'aeronautica, approvato con decreto Ministeriale 30 novembre 1925;

— il R. decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2475, che istituisce l'indennità vestiario a favore dei sottufficiali di prima nomina;

— il R. decreto 9 maggio 1926, n. 934, concernente le indennità da corrispondersi al capo e sottocapo di stato maggiore della Regia aeronautica;

— il R. decreto 8 maggio 1927, n. 883, relativo alla concessione di una indennità per equipaggiamento di volo e il R. decreto 12 gennaio 1928, n. 114, che modifica il citato decreto 8 maggio 1927, n. 883.

Sono altresì soppresse le indenità previste dall'art. 9 del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, dall'art. 3 del R. decreto 6 settembre 1928, n. 2170, dagli articoli 7, 9, 10 e 17 delle norme concernenti i corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea approvate col R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2624, e dall'art. 8 del R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943, eccezione fatta per l'indennità di vestizione di cui al R. decreto 23 giugno 1927, n. 1242.

Sono infine abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:

MUSSOLINI.

TABELLA I

Indennità giornaliera di mestiere.

N. d'ordine	CATEGORIE	Marescialli di 1ª Cl. L.	Marescialli di 2ª Cl. L.	Marescialli di 3ª Cl. L.	Sergenti Magg. e Sergenti L.	Primi Avieri L.	Avieri scelti L.
1	Motoristi	14 —	12 —	11 —	10 —	6 —	2 —
2	Montatori e Armieri artificieri	10 —	9 —	8 —	7 —	3 —	2 —
3	Radiotelegrafisti. . .	10 —	9 —	8 —	7 —	3 —	2 —
4	Fotografi, elettricisti e radioaerologisti .	7, 50	7 —	6 —	5 —	3 —	2 —
5	Assistenti tecnici . .	10 —	8 —	7 —	6 —	—	—
6	Automobilisti	5 —	4 —	3, 50	3 —	2 —	1, 50
7	Aiutanti di sanità . .	3 —	2, 50	2, 25	2 —	1 —	1 —

TABELLA II

Indennità varie.

GRADI	Indennità giornaliera di malaria 1° Grado Lire	Indennità giornaliera di malaria 2° Grado Lire	Trattamento tavola giornaliero Lire	Razione in contanti Lire
Ufficiali superiori	4 —	2 —	6 —	(a)
Ufficiali inferiori ed impiegati civili fino al 13° grado incluso	2 —	1 —	6 —	(a)
Marescialli	1 —	0, 80	2 —	(a)
Sergenti maggiori e Sergenti	0, 80	0, 50	2 —	(a)
Personale civile subalterno	0, 80	0, 50	2 —	(a)
Primi avieri, avieri scelti ed avieri	0, 60	0, 30	—	—

(a) — La razione in contanti sarà stabilita anno per anno con decreto Ministeriale in relazione del costo di quella in natura.

TABELLA III.

Compensi e soprassoldi giornalieri per servizi ed incarichi speciali.

Numero d'ordine	SERVIZI ED INCARICHI SPECIALI	Ufficiali	
		Superiori	Inferiori
1	Istruttori professionali nelle scuole della Regia aeronautica (1), (4), (8) . . . . L.	3	2
2	Istruttori di scherma, di educazione fisica e di equitazione (1), (4) . . . . L.	—	3
3	Istruttori di pilotaggio a doppio comando nelle scuole di pilotaggio e di specialità (1), (4), (11) . . . . L.	—	6
4	Istruttori di pilotaggio a doppio comando, impiegati nelle scuole di pilotaggio o di specialità anche in qualità di istruttori di acrobazia (1), (4), (11) . . . . L.	—	8
5	Ufficiali addetti presso i depositi di esplosivi, di gas tossici e di sostanze nebbiogene (1), (4) . . . . L.	3	2
6	Collaudo in volo di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni quando il collaudo non sia stato già eseguito da una Ditta riparatrice: compenso spettante per ogni collaudo (4) . . . . L.	50	50

Numero d'ordine	SERVIZI ED INCARICHI SPECIALI	Sottufficiali, graduati e militari di truppa		
		Marescialli	Sergenti maggiori e Sergenti	Primi avieri Avieri scelti e Avieri
7	Contabili degli assegni e consegnatari del materiale (1), (4) . . . . L.	1 —	0,80	—
8	Scritturali ed archivisti addetti ai Comandi ed uffici non dislocati sugli aeroporti (2), (3), (9) . . . . L.	1 —	0,80	0,30
9	Istruttori professionali nelle scuole della Regia aeronautica (1), (4) . . . . L.	1,20	1 —	—
10	Istruttori di pilotaggio a doppio comando, nelle scuole di pilotaggio o di specialità (1), (4), (11) . . . . L.	6 —	6 —	—
11	Istruttori di pilotaggio a doppio comando impiegati nelle scuole di pilotaggio e di specialità anche in qualità di istruttori di acrobazia (1), (4), (11) . . . . L.	8 —	8 —	—
12	Collaudo in volo di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni quando il collaudo non sia stato già eseguito da una Ditta riparatrice: compenso spettante per ogni collaudo (4) . . . . L.	50 —	50 —	—
13	Istruttori di educazione fisica (1), (4) . . . L.	1 —	1 —	—
14	Istruttori di scherma e di equitazione (1), (4) L.	0,80	0,50	—
15	Istruttori ed assistenti nelle scuole elementari per analfabeti (2), (4) . . . . L.	0,40	0,40	—
16	Militari non specializzati addetti, quali operai, nelle officine (2), (3) . . . . L.	—	0,80	0,50
17	Padroni di motoscafo di alto mare (1), (10) L.	5 —	2,50	—
18	Militari di truppa non specializzati, addetti alle imbarcazioni a motore (2) . . . L.	—	—	0,30
19	Militari di truppa addetti agli scivoli degli idroscali (2), (3), (5) . . . . L.	—	—	1 —
20	Personale incaricato presso i depositi del maneggio di esplosivi, di gas tossici e di sostanze nebbiogene (2), (4), (6) . . . . L.	1,50	1,50	0,50
21	Militari addetti al servizio pompieri (2), (3), (12) . . . . L.	1 —	0,80	0,50
22	Attendenti alla cucina per mense ufficiali, sottufficiali e truppa (2) . . . . L.	—	—	0,80
23	Telefonisti (2), (3) . . . . L.	—	—	0,20
24	Portalettere (2), (3) . . . . L.	0,50	0,40	0,25

Num. d'ordine	SERVIZI ED INCARICHI SPECIALI	Sottufficiali, graduati e militari di truppa		
		Marescialli	Sergenti maggiori e Sergenti	Primi avieri Avieri scelti e Avieri
25	Trombettieri (2), (3) . . . . L.	—	—	0,30
26	Aiuto specialisti di leva delle categorie motoristi, montatori, radio-telegrafisti, radio-aerologisti, elettricisti, armieri artificieri, fotografi, aiutanti sanità, automobilisti (addetti alle automobili, alle motociclette ed ai motoscafi) (1), (3), (7) . . . . L.	—	—	1 —
27	Personale di manovra. . . . . L.	—	0,30	0,15
28	Assegno collettivo per supplementi facoltativi di L. 0,02 al giorno per ogni individuo in forza secondo la tabella (art. 14 istruzioni per l'applicazione del Regolamento di Amministrazione degli Enti aeronautici 30-6-1923).			

(*Vedi N. B.*).

(1) Da nominarsi con determinazione ministeriale.
(2) Da nominarsi con determinazione del comando di corpo o di ente equiparato.
(3) Non cumulabile con l'indennità di aeronavigazione, di pilotaggio, di volo e di mestiere.
(4) Cumulabile con le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio, di volo.
(5) Limitato a coloro che effettivamente prestano servizio in acqua e il cui numero deve essere fissato dal Comando di Corpo od Ente equiparato.
(6) Al personale civile addetto ai depositi di esplosivi, di gas tossici e di sostanze nebbiogene è dovuto il soprassoldo giornaliero di L. 1,50.
(7) Ai militari aiuto specialisti, che all'atto del congedo vengono nominati specialisti con determinazione ministeriale, sono dovute in caso di richiamo, le stesse indennità previste per gli specialisti di carriera, a seconda del grado, e delle categorie cui appartengono.
(8) Al personale civile incaricato dell'istruzione professionale nelle scuole della Regia aeronautica, spetta il compenso di L. 3 giornaliere fino all'8° grado incluso e L. 2 giornaliere dal 9° grado al 13° incluso.
(9) Non cumulabile col trattamento tavola.
(10) Non cumulabile con altri soprassoldi e con le indennità di mestiere ad eccezione di quello di automobilista.
(11) Fra gli istruttori di pilotaggio sono compresi anche quelli dei corsi premilitari di pilotaggio aereo.
(12) Per i Capi del servizio pompieri il soprassoldo giornaliero è aumentato di L. 0,65 se Marescialli e L. 0,35 se Sergenti Maggiori o Sergenti.

N.B. — Coll'assegno collettivo per supplementi facoltativi possono, dai comandi, essere concessi dei piccoli premi o compensi (non superiori alle L. 10 mensili) a primi avieri, avieri scelti ed avieri a titolo di incoraggiamento e per premiare l'attività e la buona volontà da essi dimostrata nel disimpegno del proprio servizio.
Dal godimento di tali premi o compensi sono assolutamente esclusi i sottufficiali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1303.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il predetto R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il regolamento per la sua esecuzione, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri addì 20 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 71. — GIAGHEDDU.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367.

TITOLO I.

LICENZE DI IMPORTAZIONE.

Art. 1.

Agli effetti della legge 8 febbraio 1934, n. 367, si considerano oli minerali sia gli oli minerali greggi, sia i residui della loro distillazione, sia tutte le varie specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed in ciclo di lavorazione.

La nomenclatura degli oli minerali è quella stabilita dalla tariffa e dal repertorio doganali.

Art. 2.

Si considerano importati, agli effetti della licenza o della concessione previste dalla legge, gli oli minerali greggi, i loro derivati ed i residui della loro lavorazione, introdotti nel territorio dello Stato sotto qualunque regime doganale.

Gli stessi prodotti si intendono immessi in consumo al momento in cui essi varcano la linea doganale o sono estratti da depositi doganali.

Art. 3.

Non sono sottoposti ad obbligo di licenza o non sono computati nei quantitativi di cui sia stata autorizzata l'importazione con licenze generali o speciali, i prodotti petroliferi rispediti all'estero o destinati al rifornimento di navi e di aeromobili.

Non sono del pari computati nei quantitativi di cui sopra gli oli minerali destinati ad essere lavorati in Italia per ricavarne prodotti petroliferi da esportare.

Fino a nuova disposizione, non è soggetta alle licenze generali e speciali l'importazione dei seguenti prodotti derivati dagli oli minerali greggi:

a) oli minerali bianchi;
b) vaselina;
c) paraffina;
d) coke di petrolio.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, dette esclusioni potranno essere abrogate o variate.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei limiti quantitativi fissati dagli articoli 1 e 2 della legge, si sommano indistintamente le quantità delle varie specie dei prodotti da importare.

Art. 5.

Per poter ottenere la licenza generale di importazione di oli minerali greggi, loro derivati e residui in quantità superiori a quelle previste dall'art. 1 della legge, gli interessati devono presentare al Ministero delle Corporazioni domanda in carta da bollo dalla quale risulti che il richiedente dispone o potrà disporre di una attrezzatura adeguata ai quantitativi per cui chiede la licenza.

Nella domanda deve essere indicato:

a) le generalità e domicilio del richiedente; se trattisi di società, il nome, cognome e recapito del legale rappresentante;

b) lo scopo per il quale viene richiesta la licenza generale;

c) la natura e le quantità di ciascuna specie dei prodotti che si intende importare annualmente e la presunta ripartizione mensile dell'importazione;

d) l'ubicazione, appartenenza e costituzione dei depositi nei quali saranno immessi gli oli minerali da importare e nei quali il titolare della licenza generale intende costituire la scorta di riserva;

e) il periodo di tempo per il quale viene richiesta la licenza;

f) i documenti che vengono prodotti a corredo della domanda stessa.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa dalla quale risulti la natura dell'impresa o dell'industria esercitata dal richiedente o che questi intenda esercitare.

Nel corso dell'istruttoria delle domande dovranno essere fornite dagli interessati tutte quelle altre notizie o dati che il Ministero delle Corporazioni riterrà di richiedere per i provvedimenti di cui all'art. 3 della legge.

Art. 6.

I quantitativi dei singoli prodotti petroliferi che ogni titolare di licenza è autorizzato ad importare annualmente, saranno fissati per anno solare.

Art. 7.

Le licenze generali sono rilasciate con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il parere dell'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 15 della legge.

Art. 8.

La licenza generale avrà pieno effetto legale dopo che la ditta o società interessata avrà rilasciato formale dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel decreto di licenza.

Avvenuta l'accettazione delle clausole predette, il Ministero delle Corporazioni ne darà comunicazione a quello delle Finanze.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, potranno essere aumentate o diminuite non oltre il 20 % le quantità massime annuali di prodotti petroliferi derivati, che ciascun titolare di licenza è autorizzato ad importare. Detto decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed applicato a tutte le licenze in corso, per il semestre successivo alla data del decreto stesso.

Le amministrazioni concedenti possono esonerare dall'aumento dell'importazione di cui al presente articolo il titolare di licenza che ne faccia motivata domanda.

Le quantità immesse in consumo in misura superiore al 5 % dei quantitativi autorizzati per un anno saranno imputate, con una maggiorazione del 50 %, sul quantitativo assegnato per l'anno successivo.

Indipendentemente dalle eventuali sanzioni previste dagli articoli 17 e 21 della legge, l'applicazione di quanto è stabilito al precedente comma sarà fatta con decreto delle amministrazioni concedenti.

Art. 10.

Per potere ottenere la licenza speciale di importazione lo interessato deve trasmettere al Ministero delle Corporazioni una domanda su carta da bollo.

Nella domanda deve essere indicato:

a) le generalità ed il domicilio del richiedente; se trattisi di società, il nome, cognome e recapito del legale rappresentante;

b) lo scopo per il quale viene richiesta la licenza;

c) la natura e la quantità di ciascuna specie dei prodotti da importare e l'uso al quale sono destinati;

d) la località nella quale i prodotti verranno custoditi prima del loro uso;

e) la dogana per la quale verrà effettuata l'importazione.

Nella domanda deve essere fatta esplicita dichiarazione che il richiedente si impegna ad usare i prodotti importati esclusivamente per il proprio diretto consumo, con divieto di ogni cessione a terzi, sia a titolo oneroso, sia gratuito.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa dalla quale risulti la natura dell'impresa o dell'industria esercitata dal richiedente, e l'attestazione che i quantitativi di prodotti petroliferi per i quali si chiede l'importazione sono proporzionati all'entità dell'azienda del richiedente.

Le aziende industriali o agricole che effettuano importazioni periodiche di prodotti petroliferi devono inoltre presentare al Ministero delle Corporazioni un preventivo delle quantità di detti prodotti che intenderanno importare durante l'anno solare corrente o in quello successivo.

Art. 11.

Il versamento della tassa, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge, deve effettuarsi da parte dei richiedenti prima del rilascio della licenza, per le licenze generali; e prima dello sdoganamento di ogni partita, per quelle speciali.

TITOLO II.

Trattamento industriale degli oli minerali.

Art. 12.

La concessione prevista dall'art. 4 della legge, concernente il trattamento industriale degli oli minerali, non può avere una durata maggiore degli anni venti.

Quando la domanda di concessione è connessa con una domanda di licenza generale di importazione, a sensi del titolo I della legge, con lo stesso decreto di concessione si può provvedere ad accordare la licenza generale anzidetta.

È parimenti tenuto a chiedere la concessione di cui all'art. 4 della legge, con le modalità prescritte dal presente regolamento in quanto applicabili, chiunque intenda procedere alla trasformazione, rettificazione e comunque alla elaborazione di oli derivati da carbon fossile, lignite, catrame, rocce asfaltiche e scisti bituminosi, od anche procedere alla rigenerazione degli oli minerali lubrificanti, od alla composizione di miscele carburanti comunque contenenti prodotti provenienti dagli oli minerali o dalle sostanze suindicate.

Art. 13.

La domanda di concessione di cui all'articolo precedente deve essere stesa su carta da bollo ed essere indirizzata al Ministero delle Corporazioni.

In essa devono indicarsi:

a) le generalità e domicilio del richiedente; se trattisi di società, deve essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) elementi circa la capacità tecnica e le disponibilità finanziarie del richiedente;

c) la natura ed il processo delle lavorazioni che si intendono effettuare;

d) la località dove il richiedente intenda di costruire lo stabilimento;

e) la persona o l'ente cui appartiene il suolo sul quale sarà costruito l'opificio;

f) la distanza dell'impianto dalla più vicina linea ferroviaria o tramviaria, dalle case di abitazione, scuole, ospedali, monumenti nazionali, e da tutti gli altri fabbricati esterni definiti nelle norme di sicurezza di cui all'art. 23 della legge, nonchè dal confine del pubblico demanio marittimo o dei corsi o canali di acqua destinati alla navigazione marittima; infine l'altezza dei singoli fabbricati e dei serbatoi;

g) la qualità, la quantità e possibilmente la provenienza delle materie prime che saranno introdotte annualmente nello stabilimento per essere lavorate;

h) la qualità e la quantità dei prodotti derivati che si prevede di ottenere;

i) l'ubicazione, appartenenza e costituzione dei depositi nei quali sarà custodita la scorta di riserva di materie prime e di prodotti petroliferi derivati.

l) la quantità annuale approssimativa dei prodotti derivati che intende esportare;

m) i modi ed i mezzi di collocamento dei prodotti ottenuti.

Qualora gli opifici debbano sottoporre a lavorazione, contemporaneamente o disgiuntamente, materie prime di provenienza estera e materie prime di origine nazionale, devono indicarsi, agli effetti dell'art. 8 della legge, i mezzi ed i modi per assicurare la separazione delle due lavorazioni.

Art. 14.

La domanda di cui all'articolo precedente deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa atta a far conoscere i processi e le fasi di lavorazione; da una relazione economica indicante il preventivo di costo dell'impianto; dalla planimetria generale della località nella quale sorgerà lo stabilimento e dai piani dei vari impianti. La relazione tecnica deve indicare le percentuali di rendimento che si presumono di ottenere dalle materie prime.

Le planimetrie e i piani illustrativi devono essere redatti in scala appropriata conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero delle Corporazioni e devono fornire tutte le indicazioni che il Ministero stesso riterrà necessarie.

La domanda di concessione con relative relazioni, planimetrie e piani, deve essere esibita in quattro esemplari, di cui due debitamente bollati.

Art. 15.

Gli impianti devono avere una potenzialità superiore di almeno 30 % a quella corrispondente ai quantitativi annuali di prodotti lavorati che l'impresa è autorizzata a immettere in consumo nel Regno.

Salvo casi di forza maggiore, la produzione in ciascun mese non potrà mai discendere al disotto della metà della produzione normale corrispondente ad un dodicesimo dei quantitativi annuali di prodotti derivati che l'impresa è autorizzata ad immettere in consumo nel Regno.

Art. 16.

La concessione di cui all'art. 4 della legge è accordata con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, e sentito il parere dell'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 15 della legge stessa e della Commissione Suprema di Difesa agli effetti dell'art. 5 lettera *a*) della legge.

La concessione predetta avrà pieno effetto legale dopo che il concessionario avrà rilasciato formale dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel decreto di concessione.

Avvenuta l'accettazione delle clausole predette, il Ministero delle Corporazioni ne darà comunicazione a quello delle Finanze.

Art. 17.

Il decreto di concessione emanato ai sensi dell'art. 5 della legge deve contemplare:

a) l'oggetto e la durata della concessione;

b) il termine entro il quale il concessionario è tenuto a porre in esercizio l'opificio autorizzato;

c) i quantitativi delle varie specie di prodotti derivati che l'impresa concessionaria è autorizzata ad immettere annualmente in consumo nel Regno;

d) le garanzie richieste al concessionario in base al combinato disposto degli articoli 3, lettera *g*) e 5, lettera *c*) della legge.

Art. 18.

Qualsiasi revisione delle quantità di materie prime ammesse alla trasformazione, e dei prodotti che l'impresa concessionaria è autorizzata ad immettere annualmente in consumo nel Regno, dovrà formare oggetto di una nuova concessione, rilasciata in forma uguale a quella iniziale.

Art. 19.

Gli impianti ed il processo di lavorazione, in base ai quali fu accordata la concessione, non possono essere variati dal concessionario, nè durante il periodo di costruzione, nè durante il periodo di esercizio dell'opificio, salva preventiva autorizzazione delle amministrazioni concedenti.

Art. 20.

L'azienda concessionaria è obbligata ad osservare la tenuta di speciali registri dai quali risultino:

a) la quantità e la qualità delle materie prime petrolifere introdotte nello stabilimento;

b) la quantità e la qualità delle materie prime messe in lavorazione;

c) la quantità e la qualità dei singoli prodotti derivati ottenuti;

d) la quantità e la qualità dei prodotti comunque estratti dallo stabilimento;

e) la quantità e la qualità delle materie prime e dei prodotti giacenti nei serbatoi, nei magazzini e nelle singole zone di lavorazione.

Alla fine di ciascun anno, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni concedenti, l'azienda predetta dovrà compilare un verbale di inventario da cui risultino i dati annuali sopra specificati.

Il verbale suddetto sarà compilato in triplice esemplare, di cui uno resterà presso lo stabilimento, e gli altri saranno inviati rispettivamente al Ministero delle Corporazioni ed al Ministero delle Finanze.

L'azienda concessionaria deve inoltre tenere un registro nel quale saranno riportati i risultati delle analisi delle materie prime introdotte nello stabilimento e dei prodotti estratti, nonchè i rendimenti percentuali di lavorazione.

Art. 21.

Per quanto riguarda il regime dei depositi, con o senza serbatoi, facenti parte di impianti destinati al trattamento degli oli minerali, o ai medesimi annessi, sono applicabili le norme di cui al titolo III seguente.

TITOLO III.

CONCESSIONI DI DEPOSITI E DI DISTRIBUTORI.

Art. 22.

Per potere ottenere la concessione di impiantare o gestire un deposito, con o senza serbatoi, di oli minerali, di lubrificanti, e di carburanti in genere, gli interessati devono presentare al Ministero delle Corporazioni domanda in carta da bollo dalla quale risulti:

a) le generalità e domicilio del richiedente; se trattisi di società, il nome, cognome e recapito del legale rappresentante;

b) lo scopo per il quale viene richiesta la concessione;

c) la località dove il richiedente intende di eseguire l'impianto;

d) la capacità in metri cubi, il tipo e a destinazione di ciascun serbatoio;

e) la quantità, espressa in metri cubi, dei vari prodotti petroliferi che il richiedente intende tenere in fusti nei magazzini, fabbricati, tettoie, ecc.;

f) la persona o l'ente cui appartiene il suolo sul quale sarà eseguito l'impianto;

g) la struttura dei fabbricati e le modalità per la relativa sicurezza;

h) la distanza dell'impianto dalla più vicina linea ferroviaria o tramviaria, dalla più vicina casa di abitazione, dal confine del pubblico demanio marittimo o dai corsi e canali di acqua destinati alla navigazione marittima, nonchè l'altezza dei singoli fabbricati e serbatoi.

Per i macchinari e materiali che saranno impiegati nell'impianto del deposito deve essere indicato se essi sono di fabbricazione nazionale od estera.

La domanda diretta ad ottenere la concessione per l'impianto di un deposito costiero deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa, dalla planimetria generale e dai piani illustrativi redatti in scala appropriata conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero delle Corporazioni.

La domanda diretta ad ottenere la concessione per l'impianto di un deposito interno deve essere corredata da una succinta relazione tecnica, da un disegno dell'impianto e da una carta topografica dalla quale possa rilevarsi l'ubicazione del deposito rispetto alla zona circostante.

La domanda diretta ad ottenere la concessione per l'impianto di un distributore automatico di carburanti deve indicare, oltre gli elementi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) del presente articolo, la distanza del progettato impianto dal più vicino distributore di carburanti, nonchè gli estremi di approvazione dell'apparecchio automatico da parte del Ministero dell'Interno e del competente Ufficio di verifica metrica; deve altresì indicare se detto apparecchio è di fabbricazione nazionale od estera.

La domanda di concessione per impianti di depositi costieri o interni con relative relazioni, planimetria e piani, deve essere esibita in triplice esemplare, di cui due debitamente bollati.

La domanda di concessione per impianto di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti deve essere esibita in unico esemplare.

Art. 23.

Le concessioni per impianto o gestione di depositi di oli minerali, con o senza serbatoi, ovvero di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, sono accordate con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, e sentito il parere dell'apposita Commissione

costituita ai sensi dell'art. 15 della legge e, dove occorra, della Commissione Suprema di Difesa.

La durata della concessione sarà stabilita nel decreto summenzionato, nel quale sarà indicato altresì il termine entro il quale il concessionario è tenuto a porre in esercizio il deposito o l'apparecchio.

La concessione avrà pieno effetto legale dopo che il concessionario avrà rilasciato formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le clausole contenute nell'atto di concessione.

È consentito esclusivamente al Ministero delle Corporazioni il rilascio di permessi provvisori per impianti di depositi o di apparecchi di distribuzione automatica, a qualunque uso destinati.

Art. 24.

La capacità di un serbatoio destinato a contenere oli minerali è espressa dal volume geometrico del serbatoio stesso.

La capacità di un deposito di oli minerali è data dalla somma delle capacità geometriche dei vari serbatoi in esso installati, a qualsiasi prodotto petrolifero destinati, più la quantità massima, espressa in metri cubi, dei prodotti petroliferi dei quali sia stato autorizzato l'immagazzinamento in fusti od altri imballaggi.

Per determinare la potenzialità dei depositi sono applicati i criteri stabiliti dalle norme di sicurezza di cui all'art. 23 della legge.

Fra la capacità di un serbatoio indicata nell'atto di concessione e quella risultante dal collaudo del serbatoio stesso, è ammessa una tolleranza, in più od in meno, di non oltre il 4%.

Art. 25.

La gestione dei depositi deve essere esercitata dal concessionario o da un suo rappresentante.

Il concessionario può tuttavia cedere in locazione il deposito; ma in tal caso dovrà ottenere preventivo benestare dalle amministrazioni concedenti.

Gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti possono essere ceduti dal concessionario in comodato a terzi.

In qualunque caso però tutti gli obblighi contenuti nell'atto di concessione rimangono a carico del concessionario del deposito o dell'apparecchio per la distribuzione automatica di carburanti.

Art. 26.

L'impianto e l'esercizio di depositi, con o senza serbatoi, di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, la cui capacità non sia superiore ai 5 metri cubi e per i quali le norme di sicurezza di cui all'art. 23 della legge non prescrivano cautele speciali, non sono soggetti alla concessione di cui all'art. 11 della legge.

Art. 27.

L'impianto e l'esercizio dei depositi per usi privati, agricoli ed industriali superiori ai 25 metri cubi di capacità, sono soggetti alle disposizioni contenute nel presente decreto, secondo le modalità che saranno stabilite nell'atto di concessione.

L'impianto degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli od industriali, è concesso soltanto alle condizioni che gli apparecchi stessi siano installati su suolo privato, nell'interno di stabilimenti, fabbricati o recinti di proprietà dei richiedenti, convenientemente distanti dal suolo pubblico e che sia esclusa ogni cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.

Non è consentito l'uso di apparecchi di distribuzione automatica per il petrolio colorato e per i residui colorati destinati ad usi agricoli ed ammessi a speciali agevolazioni fiscali.

I richiedenti di concessioni per impianto di depositi di oli minerali o di apparecchi di distribuzione automatica di carburante per usi agricoli ed industriali devono dimostrare con certificati del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa, di esercitare per proprio conto e nome un'azienda od un'industria nelle quali trovino impiego oli minerali. Devono inoltre dimostrare che il consumo medio di oli minerali della loro azienda è in relazione alle capacità dei depositi per i quali si richiede la concessione.

Art. 28.

Al concessionario di depositi di oli minerali o di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti è fatto divieto di destinare i singoli serbatoi a prodotti petroliferi diversi da quelli per i quali sia stata rilasciata la concessione, salva espressa autorizzazione delle amministrazioni concedenti.

È fatto altresì divieto al concessionario di apportare variazioni di qualsiasi natura ai piani in base ai quali fu accordata la concessione, senza la preventiva autorizzazione delle amministrazioni concedenti.

Art. 29.

Gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti collegati ad un serbatoio superiore ai 5 metri cubi, sono soggetti alla disciplina dei depositi di oli minerali.

I distributori automatici a doppia erogazione sono soggetti alla disciplina dei depositi soltanto quando la capacità complessiva dei due serbatoi superi i 10 metri cubi.

Art. 30.

Le concessioni accordate ai sensi dell'art. 11 della legge non sostituiscono la licenza di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico, nè la licenza che fosse eventualmente prescritta da regolamenti locali.

Tuttavia, i titolari di dette concessioni, avranno diritto ad ottenere le licenze sopra indicate non appena essi abbiano prestato le garanzie eventualmente richieste ed abbiano ottemperato alle norme di sicurezza.

Le licenze di cui sopra non possono peraltro essere rilasciate se non a chi è munito della concessione ministeriale, nè essere revocate senza il consenso del Ministero delle Corporazioni.

Art. 31.

Le autorità alle quali, a termini delle norme di sicurezza di cui all'art. 23 della legge, spetta ricevere le denuncie di depositi di oli minerali non soggetti a concessione ministeriale, dovranno trasmettere, trimestralmente, l'elenco dei depositi stessi al Ministero delle Corporazioni, a mezzo della competente Prefettura.

TITOLO IV.

Disposizioni comuni ai titoli precedenti.

Art. 32.

La misura delle scorte di riserva sarà stabilita nella licenza di importazione e nei decreti di concessione di cui agli articoli 4 e 11 della legge.

Ai concessionari di depositi di prodotti derivati è comunque fatto obbligo di tenere permanentemente una scorta non infe-

riore al 30 %, elevabile, su richiesta del Ministero delle Corporazioni, al 50 % della capacità dei depositi stessi.

Art. 33.

Le scorte di riserva di cui all'articolo precedente devono essere costituite entro sei mesi dalla data della licenza generale di importazione o da quella della messa in esercizio dell'opificio o del deposito, nella misura di almeno un sesto al mese.

Art. 34.

Il titolare di licenza di importazione ed il concessionario di stabilimenti petroliferi e di depositi di oli minerali, ai quali non sia rinnovata la licenza o la concessione, hanno il diritto di mettere in lavorazione ed in consumo, dopo la scadenza della licenza o della concessione, le scorte di riserva cui erano obbligati.

Art. 35.

Le comunicazioni delle notizie e dei dati a norma dell'articolo 3, lettera *c*), richiamato agli articoli 5, lettera *c*), e 12, lettera *f*) della legge, devono essere fatte al Ministero delle Corporazioni con le modalità che saranno prescritte dal Ministero stesso.

Art. 36.

Per il controllo dell'osservanza degli obblighi e delle clausole contenute nei decreti di concessione per l'impianto e l'esercizio di opifici per il trattamento industriale degli oli minerali, ovvero di depositi e distributori automatici di oli minerali e di carburanti, saranno incaricati funzionari delle varie amministrazioni interessate, secondo la rispettiva competenza.

I funzionari incaricati del controllo, qualora accertino trasgressioni alle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento, ne daranno notizia al Ministero delle Corporazioni per gli eventuali provvedimenti a' termini degli articoli 17 e 21 della legge.

Indipendentemente dalle disposizioni vigenti sulla legge e sul regolamento doganali e dalle altre prescrizioni per la vigilanza finanziaria degli opifici e dei depositi agli effetti del dazio e della tassa di vendita, il Ministero delle Finanze ha facoltà di prescrivere tutte le opere e tutte le cautele che riterrà del caso per la tutela degli interessi dell'Erario.

Art. 37.

I concessionari di opifici o di depositi devono tenere un elenco nominativo del personale amministrativo, tecnico ed operaio dipendente, sia che presti servizio nella sede principale dell'impresa, sia in altre località, con la indicazione della nazionalità e delle specifiche mansioni di ciascun dipendente.

I concessionari, su richiesta del Ministero delle Corporazioni, dovranno comunicare, anche periodicamente, al Ministero stesso, copia dei detti elenchi, e fornire qualunque altro dato relativo al personale tecnico, amministrativo ed operaio impiegato nell'azienda.

Art. 38.

I titolari di licenze generali di importazione ed i concessionari di cui agli articoli 4 e 11 della legge, hanno l'obbligo di consentire, su richiesta del Ministero delle Corporazioni, la priorità della fornitura a determinati servizi statali e pubblici.

In caso di necessità, tali servizi potranno essere indicati con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati.

In tal caso, il Ministero delle Corporazioni comunicherà detto decreto ai titolari di licenze generali ed ai concessionari dai quali intende sia rispettata la priorità di fornitura.

La cessione dei prodotti prelevati a tale titolo sarà effettuata ai prezzi correnti del mercato.

Art. 39.

Il Ministro per le corporazioni, per assicurare la esecuzione di convenzioni di interesse nazionale che riguardino l'importazione, la lavorazione ed il deposito di oli minerali di speciale provenienza, può imporre come misura generale e contemporanea a tutti i titolari di licenze generali di oli minerali greggi, di residui e di prodotti derivati, di ritirare direttamente o indirettamente, attraverso apposite organizzazioni che all'uopo potranno essere costituite, determinate quantità di detti prodotti, in misura proporzionale alle loro importazioni.

Per la prima applicazione delle imposizioni di cui al precedente comma, l'amministrazione dovrà dare agli interessati un congruo avviso.

I prezzi di cessione dei prodotti di cui sopra saranno stabiliti con riferimento ai prezzi mondiali per prodotti aventi caratteristiche identiche o similari.

Art. 40.

Le licenze e le concessioni di cui agli articoli 2, 4 e 11 della legge non sono trasferibili senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Corporazioni, di concerto col Ministero delle Finanze.

Art. 41.

I concessionari di cui agli articoli 4 e 11 della legge non possono iniziare la gestione dei propri impianti prima che questi non siano definitivamente collaudati e verificati dagli organi che saranno designati di volta in volta nei decreti di concessione.

Copia del verbale di collaudo o di verifica, da cui risultino gli estremi della concessione di cui agli articoli 4 e 11 della legge, deve essere trasmessa, a cura degli organi che eseguono il collaudo o la verifica, al Ministero delle Corporazioni.

Qualora dalla Commissione Suprema di Difesa sia richiesta la partecipazione al collaudo delle opere anche dell'Autorità militare, questa deve essere tempestivamente avvisata.

Art. 42.

I concessionari di impianti di cui agli articoli 4 e 11 della legge non possono sospendere l'esercizio degli impianti stessi senza autorizzazione del Ministero delle Corporazioni.

Art. 43.

La durata dell'occupazione del suolo pubblico o privato, necessario per l'impianto di stabilimenti di lavorazione, ovvero per il collocamento di serbatoi di oli minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, o di distributori automatici, prevista dall'art. 19 della legge, è determinata in relazione alla durata fissata nell'atto di concessione rilasciata dalle amministrazioni concedenti, ai sensi degli articoli 4 e 11 della legge.

La durata delle concessioni riguardanti impianti da eseguire su area di pertinenza del pubblico demanio marittimo è fissata dal Ministero delle Corporazioni, di concerto con il Ministero delle Comunicazioni.

Art. 44.

Gli stabilimenti di lavorazione ed i depositi di oli minerali e di carburanti, sono costieri ed interni.

Sono costieri quelli impiantati nell'àmbito del pubblico demanio marittimo o il cui recinto si estenda anche in piccola parte entro i confini del demanio stesso.

Sono pure costieri quelli impiantati fuori del pubblico demanio marittimo, nel territorio di comuni litoranei o di comuni situati lungo corsi d'acqua o canali destinati alla navigazione marittima, e che siano collegati al mare od ai corsi d'acqua e canali suddetti mediante tubazioni fisse o volanti per il rifornimento o la discarica dei liquidi petroliferi.

Sono interni gli altri stabilimenti e depositi di oli minerali e di carburanti.

Art. 45.

Per l'impianto e l'esercizio degli stabilimenti e depositi costieri di cui al precedente articolo, come pure per l'impianto e l'esercizio delle tubazioni, fisse o volanti, necessarie per collegare gli stabilimenti ed i depositi interni al mare od ai corsi e canali d'acqua destinati alla navigazione marittima, sono fatte salve le facoltà spettanti all'amministrazione competente, a mente delle disposizioni legislative e regolamentari per la Marina mercantile.

Art. 46.

Il Ministero delle Corporazioni, dopo il preliminare esame delle domande di concessione per impianto di opifici di lavorazione, di depositi di oli minerali, ovvero di distributori di carburanti, trasmette copia delle istanze stesse alle amministrazioni ed agli enti cui compete, a norma di legge o di regolamento, il rilascio di nulla osta o benestare.

Copia della istanza, con i relativi progetti, per le concessioni di cui al precedente comma, pure trasmessa al Ministero delle Comunicazioni, per il suo benestare, quando si tratti di stabilimenti o di depositi interni collegati al mare o a corsi d'acqua e canali destinati alla navigazione marittima, mediante tubazioni fisse o volanti.

Detti enti e amministrazioni devono far conoscere al Ministero stesso, entro il termine di un mese, le determinazioni di propria competenza.

La determinazione del Podestà deve riflettere la ubicazione dell'impianto, le eventuali condizioni cui lo stesso deve soddisfare in rapporto alla polizia locale ed alla occupazione del suolo comunale. La determinazione negativa deve essere motivata.

Art. 47.

Le spese relative all'istruttoria delle domande di concessione per impianto di stabilimenti, depositi e distributori, sono a carico dei richiedenti, e quelle per le verifiche ed i controlli di ogni genere sono a carico dei concessionari.

Art. 48.

Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di stabilimento per la lavorazione degli oli minerali, ovvero di deposito degli oli stessi, e debba perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato dal Prefetto, previo benestare del Ministero delle Corporazioni.

Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo, ed è obbligato a risarcire quest'ultimo di qualunque danno comunque arrecatogli.

Art. 49.

La Commissione di cui all'art. 15 della legge delibera a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente o di chi lo sostituisce.

Art. 50.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 4 e 11 della legge non sono applicabili alle amministrazioni dello Stato.

Tuttavia, le amministrazioni stesse sono tenute a trasmettere al Ministero delle Corporazioni mensilmente i dati di produzione degli stabilimenti da esse gestiti e, semestralmente, l'elenco dei depositi con serbatoi di oli minerali e dei distributori di carburanti di propria pertinenza.

Art. 51.

Alla scadenza delle concessioni, di cui agli articoli 4 e 11 della legge, il concessionario ha l'obbligo di rimettere in pristino le zone pubbliche o demaniali occupate dagli impianti, nei termini e con le modalità che saranno stabiliti dall'amministrazione cui le zone appartengono, salvo contraria disposizione contenuta nell'atto di concessione.

Art. 52.

La decadenza delle concessioni di cui agli articoli 4 e 11 della legge importa la immediata cessazione dell'esercizio degli impianti, salva contraria disposizione data col provvedimento di decadenza.

Essa importa altresì la decadenza delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti dal secondo comma dell'art. 18 della legge stessa.

Peraltro, la revoca di dette autorizzazioni e dei nulla osta, o l'annullamento di essi, non hanno effetto se non dopo l'eventuale revoca delle concessioni previste dagli articoli 4 e 11 della legge.

Tuttavia, per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico, l'autorità competente può ordinare la immediata sospensione dell'esercizio degli impianti e, se del caso, il vuotamento dei serbatoi, dandone avviso al Ministero delle Corporazioni per i provvedimenti di sua competenza.

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 53.

Il regime delle licenze per l'importazione degli oli minerali di cui al titolo I della legge, avrà inizio a partire dal 1° gennaio 1935.

Art. 54.

Le domande di licenze generali di importazione, valevoli a datare dal 1° gennaio 1935, dovranno essere dirette al Ministero delle Corporazioni, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente regolamento.

Per gli anni successivi le domande di licenze di cui al precedente comma dovranno essere presentate almeno sei mesi prima della data nella quale il richiedente si propone di iniziare l'importazione.

Art. 55.

Fino a quando resterà in vigore l'attuale regime doganale degli oli minerali, loro residui e derivati, gli stabilimenti di cui all'art. 7 della legge saranno sottoposti a vigilanza finan-

ziaria ai fini dei riscontri previsti dal presente regolamento ed ai fini dell'applicazione della tassa di vendita e dei diritti accessori dovuti sui prodotti estratti a norma delle vigenti disposizioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni e per l'interno:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1934.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti di alcuni fondi facenti parte della tenuta « Polledrara e Vaccareccia » in Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la decisione 16 maggio 1934-XII con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera medesima che i fondi rustici qui appresso indicati — perchè soggetti ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibili di importanti trasformazioni culturali — possono essere trasferiti al patrimonio dell'Opera;

Fondi facenti parte della tenuta denominata « Riserve Polledrara e Vaccareccia » situati nel territorio dei comuni di Terracina e di Sezze Romano, della estensione complessiva di circa ettari 124 e di pertinenza, come in catasto, dei signori:

Fanelli Achille, Luigi, Giuseppe, Augusto, Alessio e Maria, fratelli e sorella, fu Salvatore.

I fondi predetti sono divisi in due accorpamenti; il primo è parte della « Riserva Vaccareccia » e confina con l'argine del canale Linea Pio, con la proprietà di Fanelli Alfonso fu Alessio, con l'argine del canale Botte e con la fossa migliaria 51.

Il secondo accorpamento è parte della « Riserva Polledrara » e confina con l'argine del canale Botte, con la fossa migliaria 52, con l'argine del fiume Sisto e con la proprietà di Fanelli Alfonso fu Alessio.

I fondi in parola sono riportati nel nuovo catasto rustico del comune di Terracina con i seguenti dati:

Partita n. 2612 in testa a: Fanelli Achille, Luigi, Giuseppe, Augusto ed Alessio per 35/36 e Maria per 1/36 fratelli e sorella fu Salvatore. Foglio di mappa 5 - particelle 3 - 6b - 8 per la superficie complessiva di ettari 95.74.50 e con la rendita imponibile di L. 12.615,64.

E nel nuovo catasto rustico del comune di Sezze Romano con i seguenti dati:

Partita n. 5664 in testa a: Fanelli Achille, Alessio, Augusto, Giuseppe, Luigi e Maria, fratelli e sorella fu Salvatore. Foglio di mappa 143 - particelle 3-sub. 1 e 4-a - per la superficie complessiva di ettari 28.08.05 e con la rendita imponibile di L. 4335,35;

Veduta l'istanza 2 giugno 1934 dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, ch'esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi sopradescritti, facenti parte della tenuta « Riserve Polledrara e Vaccareccia », sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera predetta, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 186.000 (lire italiane centoottantaseimi'a) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 292. — GUALTIERI.

(9244)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3095-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bencich Francesca fu Giuseppe, nata ad Erpelle-Cosina il 13 luglio 1854 e residente a Trieste, via G. Gozzi, 5, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4814)

N. 11419-3094-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Mini-

steriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencic Carlo fu Giuseppe, nato a Trieste, il 4 agosto 1890 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 1032, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Kozina di Francesco, nata il 14 settembre 1890, moglie;
2. Livia di Carlo, nata il 27 febbraio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4815)

N. 11119-3093-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencic Carlo fu Antonio, nato a Trieste, il 20 febbraio 1887 e residente a Trieste, via P. Revoltella, 17, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Teresa Masten di Andrea, nata il 3 ottobre 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4816)

N. 11419-7616.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Trost fu Riccardo, nato a Trieste il 7 marzo 1909 e residente a Trieste, via F. Rismondo n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tosti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Trost è ridotto in « Tosti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4879)

N. 11419-7618.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Trost fu Riccardo, nato a Trieste il 6 aprile 1910 e residente a Trieste, via F. Rismondo n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tosti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Trost è ridotto in « Tosti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4880)

N. 11419-3091-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencic Giovanni fu Giovanni, nato a Trieste, il 6 agosto 1899 e residente a Trieste, via S. Giustina, 4, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4818)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 27 luglio 1934-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 maggio 1934, n. 916, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1934, n. 145, con cui vengono conferiti poteri straordinari al Regio commissario per l'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

(9249)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 6 agosto 1934-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1934, n. 168, recante norme per l'interpretazione autentica della legge 22 dicembre 1932, n. 1703, sull'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto.

(9250)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni della cessata Società delle Ferrovie Romane.

Si notifica che il giorno di lunedì 3 settembre 1934-XII, alle ore 9, in una sala a pianterreno del Palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito, n. 1, con accesso al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'ammortamento, relativo all'esercizio 1934-1935, delle obbligazioni della cessata Società delle Ferrovie Romane (Livornesi, Lucca-Pistoia, Centrale Toscana e Comuni Romane) passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 17 novembre 1873 e relativi atti addizionali 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879, approvati con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie II.

La quantità delle obbligazioni da estrarsi sono quelle indicate nei rispettivi piani di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9251)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 5 %.

2ª *pubblicazione*). Avviso n. 181.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 per cento n. 270215 per la rendita annua di L. 800, intestato ad Arienti Santina fu Attilio, minore sotto la patria potestà della madre Bernareggi Dina fu Santino ved. Arienti, domiciliata a Cuggiono (Milano).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

(6810) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Varianti al decreto Ministeriale 18 luglio 1934-XII che approva il bando di concorso a cattedre di Scuole e di Istituti di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1934-XII, che approva il bando di concorso a cattedre di Scuole e di Istituti di istruzione media tecnica;

Vista la ordinanza 12 luglio 1934-XII della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di integrare alcune disposizioni del detto bando, in conseguenza di provvedimenti concretati con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'Estero competente, o dal segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei vice segretari del Partito stesso.

Art. 2.

Il concorso per la classe *D* IVª si intende bandito per una cattedra sola, e gli esami per la classe *D* Vª sono indetti al doppio fine di concorso per una cattedra e di abilitazione.

Art. 3

Per la classe di concorso *D* Vª i termini scadranno dopo 30 giorni dalla pubblicazione di tale decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 11 agosto 1934 - Anno XII

(9254) *Il Ministro*: ERCOLE.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.